## **MOZIONE**

## SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL CNF

Istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale Forense in applicazione dell'art. 61 co. 1 della nuova legge sull'ordinamento forense n. 247 del 2012 in modo da garantire una effettiva ed opportuna separazione delle funzioni giurisdizionali da quelle amministrative.

La ratio della proposta va individuata nell'esigenza di garantire una vera ed effettiva separazione delle funzioni giurisdizionali da quelle amministrative all'interno del Consiglio Nazionale Forense, organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura.

L'attuale previsione dell'art. 61 co. 1 della Legge Forense fa espresso ed esplicito riferimento ad una "apposita sezione disciplinare del CNF" ancora oggi inesistente, poiché in questi undici anni di applicazione della legge di riforma ordinamentale la disposizione in questione è stata attuata soltanto attraverso la mera prassi interna al CNF di evitare la presenza nel collegio giudicante dei medesimi componenti del CNF che hanno partecipato alle sedute amministrative afferenti la questione oggetto di giudizio.

Si ritiene essenziale che sia conservata e garantita, anche a livello di normazione primaria, la garanzia di autonomia, indipendenza, imparzialità e terzietà necessariamente sottesa all'idea stessa del mantenimento di una giusta "giurisdizione domestica".

Da più parti si sono levate segnalazioni sulla possibile illegittimità dell'attuale applicazione della disciplina in questione con riferimento ai parametri eurounitari e costituzionali e sia la Corte Costituzionale (sentenze n. 110 del 1967 e n. 114 del 1970) che la Corte di Cassazione si sono espresse sulla necessaria neutralità della funzione giurisdizionale.

In particolare, la Corte di Cassazione, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che "il Consiglio nazionale forense, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (art.21) e legittimamente tuttora operante, giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione; la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F., quale giudice terzo, è coperta dall'art. 108, comma 2, e dall'art. 111, comma 2, Cost." (così ancora di recente Cass Civile Sent. Sez. Un. 19103/2023 cfr. anche Cass., Sez.Un. n. 16993/2017, in motiv.; Cass. Sez. Un. n. 8777/2021).

La sentenza delle SS. UU. n. 16993/2017 è particolarmente significativa, perché nega la legitimatio a causam del CNF, escludendo in radice che esso possa essere evocato dinanzi alle sezioni unite quale parte nei giudizi di legittimità sui ricorsi per cassazione proposti avverso le sue sentenze, quale "ulteriore corollario che il corretto esercizio della funzione di giurisdizione (è) affidata al suddetto organo in materia deontologica, con riguardo all'indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi".

Le considerazioni di cui sopra militano nel senso di impedire che il CNF possa continuare ad operare nella medesima composizione sia per le funzioni amministrative e sia per quelle giurisdizionali.

L'attività giurisdizione poi dovrà necessariamente articolarsi in due sezioni per garantire che in sede di rinvio il collegio giudicante non sia il medesimo che ha già deciso sulla sentenza oggetto di cassazione da parte delle sezioni unite.

Si ritiene dunque opportuna l'introduzione di una normazione che specifichi la composizione di (almeno) due sezioni giurisdizionali e le modalità di elezione dei componenti, diversi dai componenti della sezione amministrativa.

Potranno essere comunque previste, in via eccezionale, delle convocazioni del Consiglio Nazionale Forense, in composizione plenaria, per ragioni di coordinamento delle attività, per l'esercizio di alcune funzioni di maggiore rilevanza in collaborazione tra le sezioni giurisdizionali e quella amministrativa.

Si potrà dunque prevedere la presenza di un unico Presidente del Consiglio Nazionale Forense che può presiedere le sezioni giurisdizionali direttamente o avvalendosi di vice-presidenti ai quali delegare la presidenza di ciascuna delle sezioni giurisdizionali ed un ulteriore vice presidente al quale delegare la presidenza della sezione amministrativa.

Consequenzialmente si dovrà prevedere un numero di componenti del Consiglio Nazionale Forense (attualmente pari a 34) tale da poter comporre almeno la sezione amministrativa e due sezioni giurisdizionali.

Si auspica che la riforma possa servire anche a garantire il permanere della giurisdizione domestica, rendendone la disciplina conforme alle disposizioni eurounitarie, costituzionali e legislative (art. 61 co. 1 L. 247/2012), garantendosi l'esercizio della funzione giurisdizionale terzo ed imparziale, eliminando ogni possibile dubbio sulla perdurante conformità della giurisdizione domestica alla disciplina eurounitaria e costituzionale, poiché il Consiglio Nazionale eserciterà in diversa composizione le funzioni amministrative e giurisdizionali (come, del resto, avviene per l'organo di vertice della magistratura amministrativa che attualmente prevede una prima sezione consultiva e ben cinque sezioni giurisdizionali, con impossibilità per i magistrati di fare parte contemporaneamente di più sezioni).

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Avvocatura tutta, riunitasi a Roma in occasione del Congresso Straordinario Nazionale Forense, conferisce espresso mandato al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense di intraprendere ogni iniziativa urgente ed opportuna per perseguire i fini e raggiungere gli obiettivi di cui in premessa.

Avv. Irma Conti

Avv. Stefano Radicioni

Avv. Marco Gabriele